

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE MARZI, ZUGNO, ZANNINI, ALESSANDRINI, CUZARI, SCARDACCIONE, MORLINO, BALDINI e LOMBARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1968

Norme sulle associazioni tra produttori agricoli

ONOREVOLI SENATORI. — I nuovi caratteri assunti dall'economia agricola e le esigenze che si sono venute manifestando negli anni decorsi hanno posto in termini sempre più vivaci il problema del prezzo dei prodotti agricoli, come elemento essenziale del reddito e quindi della vitalità delle aziende. È necessario, cioè, che i prodotti dell'agricoltura realizzino prezzi che siano remunerativi e che mantengano con stabilità il livello richiesto, sì da assicurare all'agricoltore un reddito tale da consentirgli l'esercizio dell'azienda e un soddisfacente tenore di vita. È questa ormai la grande richiesta degli imprenditori e lavoratori agricoli. Richiesta tanto più assillante e giustificata, in un sistema di prezzi nel quale al produttore viene costantemente attribuita solo una insufficiente frazione del prezzo pagato dal consumatore. La persistenza di questo fatto, pur di fronte agli sforzi fatti per assicurare un giusto livello al prezzo dei prodotti agricoli, dimostra come gli strumenti e i mezzi di tutela offerti dalla nostra economia di mercato non siano adeguati, soprattutto di fronte alle nuove esigenze connesse con la estensione e con la regolarizzazione dei traffici internazionali.

In particolare si è venuta manifestando l'esigenza di una più adeguata organizzazione della produzione agricola, che valga a compensare le difficoltà derivanti dal grande numero di aziende di maggiore o minore estensione, in cui si articola la nostra agricoltura. Questa della organizzazione è questione fondamentale, perchè l'esperienza dimostra come al di fuori di essa l'agricoltura non sia capace di tutelare in modo conveniente la massa dei propri prodotti; nè d'altra parte hanno mostrato di essere sufficienti gli istituti associativi ed organizzativi offerti dalla legislazione comune. La benemerita cooperazione, che pur ottiene risultati degni di rilievo in taluni settori, non è però strumento sufficiente, nella attuale struttura sociale ed economica dell'agricoltura italiana, a realizzare quella generale tutela dei prezzi e dei prodotti che dia garanzia di reddito e di respiro alla generalità delle aziende, soprattutto a quelle di nuova formazione.

Proprio il grande numero delle aziende e la vastità del territorio su cui esse operano sono gli elementi che caratterizzano il settore agricolo nei confronti degli altri settori economici, che trovano di norma nella

legge comune gli schemi organizzativi richiesti dalle loro esigenze; per essi infatti la loro stessa concentrazione e la più spontanea spinta verso le forme associative favoriscono la difesa, pure legittima, delle loro posizioni economiche.

Si è perciò ritenuto necessario provvedere con una legge speciale alla istituzione delle fondamentali organizzazioni economiche nel settore agricolo, legge che trova la sua giustificazione nell'importanza che esse assumono per la tutela dei prodotti in un settore particolarmente complesso com'è quello agricolo, e nella esigenza di facilitare la formazione di organismi associativi, la cui presenza è essenziale per la tutela del prodotto nella difficile competizione di mercato.

Altra causa fondamentale dello squilibrio di potere contrattuale tra agricoltura ed altre attività economiche è l'insufficiente livello di integrazione orizzontale e verticale delle imprese agricole. Nonostante gli innegabili sviluppi realizzati in questi ultimi anni dal movimento cooperativo di trasformazione dei prodotti agricoli, la situazione della cooperazione di mercato presenta oggi nel nostro Paese carenze, squilibri e limiti che contribuiscono a mantenere l'agricoltura in uno stato di inferiorità rispetto agli altri settori economici.

Già fu presentato nella passata legislatura alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 275 che proponeva un testo base per la organizzazione della produzione agricola da servire da punto di partenza per affrontare e risolvere lo scottante problema.

Lo scopo, veniva sostanzialmente raggiunto, perchè l'attenzione dei vari settori produttivi, trasformativi e distributivi dei prodotti agricoli, anche sotto le incalzanti scadenze del Mercato comune, si polarizzava su tale fondamentale problema e sui modi ed i termini previsti dal disegno di legge. Pur non potendo negare l'esistenza della grossa questione, molti settori, portatori invero di interessi contrapposti, tentarono di liquidare il discorso con argomentazioni di natura formale, forse non del tutto infondati, nell'intento, però, di affossare l'iniziativa,

che poteva pregiudicare interessi consolidati o rimuovere posizioni di potere artificialmente conquistati. Ma la ferma volontà di ambienti sindacali ed economici maggiormente rappresentativi degli interessi agricoli e sommamente pensosi della sorte dell'agricoltura italiana allargava la risonanza sull'argomento, dimostrando la perentorietà indilazionabile della sua soluzione.

Già nel settembre 1963 la Confederazione dei coltivatori diretti indisse un convegno sul potenziamento della cooperazione agricola che concluse i suoi lavori con un ordine del giorno in cui si indicavano le strutture convergenti (cooperative, consorzi agrari, associazioni di produttori) da potenziare e promuovere per la realizzazione di una efficiente organizzazione unitaria della produzione agricola.

Successivamente nel luglio 1964 sorgeva il Comitato d'intesa tra le organizzazioni di produttori agricoli, ad iniziativa della Confederazione coltivatori diretti, della Confederazione generale dell'agricoltura e della Federazione italiana dei consorzi agrari allo scopo di promuovere un'azione comune per il rafforzamento e lo sviluppo dell'organizzazione dei produttori, sul piano economico-professionale, in connessione anche con le esigenze e le prospettive derivanti dalla politica agricola della Comunità economica europea. Nella riunione del gennaio 1965 il Comitato d'intesa deliberava di dare l'avvio all'autonoma iniziativa dei produttori per lo svolgimento di una azione organica ispirata ai seguenti criteri:

a) intensificazione del movimento cooperativo per la valorizzazione della produzione, mediante un potenziamento delle strutture cooperativistiche già esistenti e il promuovimento di nuove cooperative specializzate, di primo o di grado superiore, da costituire con la partecipazione ed assistenza dei Consorzi agrari provinciali e della loro Federazione;

b) promovimento di un'azione volta alla costituzione di associazioni tra produttori, per singolo prodotto e per gruppo omogeneo di prodotti, che, integrando quelle già

esistenti, completino un quadro istituzionale della rappresentanza specializzata dei produttori agricoli, su base unitaria e democratica, al fine di un'autodisciplina della produzione e della regolazione del mercato dei prodotti, per rispondere tempestivamente e adeguatamente alle esigenze di tutela economica e di sviluppo produttivo poste dalla progressiva attuazione della politica agricola del Mercato comune europeo.

Anche altre organizzazioni sindacali hanno avvertito l'urgenza del problema e hanno dato luogo a dibattiti ed incontri che hanno condotto al promovimento di iniziative associative.

Occorre rilevare, peraltro, come per il settore dei prodotti ortofrutticoli si sia già avuta una regolamentazione in base alla legge 27 luglio 1967, n. 622 e successivo regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165. Come è noto il citato provvedimento di legge per l'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli ricalca nei suoi indirizzi gli schemi del disegno di legge che oggi si sottopone all'esame del Parlamento.

Il largo ed approfondito dibattito, che interessò organizzazioni sindacali e politiche, stampa quotidiana e specializzata, convegni di studio e deliberazioni assembleari di categoria, portò alla modifica sostanziale del disegno di legge n. 275 attraverso la presentazione di una serie di emendamenti, che assunsero una definitiva stesura nella versione, concordata dai quattro partiti della maggioranza governativa, e presentati nella seduta della Commissione agricoltura il 12 gennaio 1966.

Il presente disegno di legge ripropone tale testo.

Occorre a questo punto rilevare che il disegno di legge ha lo scopo, come è stato già osservato, non di istituire ma solo di riconoscere le Associazioni di produttori, che spontaneamente ad iniziativa di privati dovessero sorgere sul territorio nazionale. Ma è opportuno anche aggiungere che la strutturazione, i compiti e il funzionamento di esse restano condizionati dal possesso di

requisiti che il disegno di legge richiede per il loro riconoscimento: quindi può fondatamente ritenersi che ben difficilmente potranno prosperare associazioni di produttori che non uniformino la loro fisionomia sostanzialmente alle condizioni richieste per il loro riconoscimento, anche perchè, senza tale qualifica, non potranno fruire delle agevolazioni connesse, oltre a non poter espletare funzioni di natura pubblicistica.

Suscettibili di riconoscimento sono le associazioni cui facciano parte produttori agricoli ed associati, cooperative ed altri Enti associativi costituiti fra produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione o commercializzazione dei prodotti.

L'articolo 1 enuncia lo scopo programmatico della legge che consiste nel favorire lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura e del mondo rurale, in armonia con le direttive del programma di sviluppo e della CEE, attraverso il conferimento di compiti di natura pubblicistica ad associazioni di produttori, costituite per la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e per la tutela del mercato di prodotti e dotate di particolari requisiti ai fini di ottenere il necessario riconoscimento da parte dello Stato.

I requisiti richiesti consistono:

1) per l'Associazione:

a) nel possesso della personalità giuridica, per essere titolare di diritti ed avere la capacità d'agire;

b) in un'adeguata consistenza organizzativa ed economica secondo i criteri stabiliti dalla speciale Commissione tecnica nazionale creata dalla legge stessa;

c) nell'essere aperta alla libera adesione di tutti i produttori agricoli, singoli o associati, di cooperative o di altri Enti associativi costituiti tra produttori agricoli residenti tutti nella zona prescelta ed interessati ad un settore produttivo oppure ad un gruppo di prodotti omogenei;

d) nell'avere, come oggetto della propria attività, l'organizzazione di tale settore o di gruppi di prodotti omogenei attraverso

l'adozione di regolamenti e programmi di produzione e di vendita vincolanti per i soci, la difesa dei prezzi mediante l'assistenza della fase produttiva e di commercializzazione, la propaganda e la promozione di studio e di ricerche per il progresso agricolo e per la valorizzazione dei prodotti, nonché di iniziative per incrementare la produzione e agevolare la vendita e lo scambio;

2) per i soci, la indispensabile qualifica di produttore agricolo e la preclusione di aderire alla associazione a titolo personale, se già aderenti a cooperative o ad altri enti associativi già componenti della stessa associazione. A tal proposito è necessario introdurre nella legge una precisazione, fissando con chiarezza i limiti dell'incompatibilità al fine di evitare equivoci e disfunzioni. In effetti è giusto che non debbano aderire *uti singuli* produttori che appartengano ad enti o a cooperative di conduzione o di produzione, allorchè tali organismi aderiscano all'associazione, ma non è accettabile la preclusione se il produttore aderisce, invece, a cooperative od enti il cui scopo sociale riguarda solo la cernita, l'imballaggio o il trasporto in comune al mercato dei prodotti oppure la refrigerazione, conservazione ed eventuale trasformazione dei prodotti stessi. In quest'ultimo tipo di cooperative non vengono svolti i compiti previsti dall'articolo 1 del disegno di legge, per l'assenza dei requisiti necessari, sicchè l'unico modo per far partecipare il produttore socio di questi tipi di cooperative alle decisioni comuni, con i conseguenti diritti ed obblighi, consiste appunto nel permettere l'adesione all'associazione individualmente.

Per la qualifica del produttore agricolo l'articolo 2 segue un criterio ampio, tale da comprendere chiunque sia titolare d'impresa agricola o si dedichi professionalmente all'esercizio agricolo ed abbia la disponibilità del relativo prodotto per un quantitativo non inferiore ad un minimo stabilito dallo Statuto dell'Associazione.

È stato ritenuto opportuno che ai coadiuvanti familiari sia consentito di rappresentare, per delega, i titolari di azienda nell'esercizio dei diritti sociali nelle associazioni e nelle cooperative, e di assumere cariche nei rispettivi organi sociali. Questa esigenza è avvertita maggiormente dai giovani coltivatori, che vogliono sentirsi sempre più interessati e maggiormente inseriti nell'intero ciclo dell'attività aziendale anche come diretti partecipanti ad una fase importante dell'esercizio agricolo. Tale significativa richiesta è contenuta in mozioni di gruppi di giovani coltivatori.

L'articolo 3 precisa che il riconoscimento è concesso dal Ministro dell'agricoltura entro cinque mesi dalla domanda, previo parere della Commissione nazionale. Non si condivide il criterio del riconoscimento automatico per decorrenza dei termini per ben motivate ragioni.

Innanzitutto perplessità di natura giuridica sono state avanzate nella possibilità di conferire automaticamente, con semplice decorso temporale, sia pur contemplato espressamente dalla legge, il carattere pubblicistico ad associazioni, specie se prive di tutti i presupposti richiesti dalla legge; pari complicazioni potevano sorgere sulle modalità per provare l'avvenuto riconoscimento, in mancanza del decreto ministeriale indispensabile per ottenere la registrazione (articolo 33 Codice civile), anche ai fini della certezza dei rapporti con i terzi; ed infine, l'improbabilità da parte dell'associazione, sorta senza un effettivo controllo statale, di ottenere il conferimento di quei compiti che, in definitiva, rappresenta lo scopo del riconoscimento stesso.

All'articolo 1 è previsto che uno degli obiettivi dell'associazione è quello della valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola; ebbene nell'articolo 4 vengono specificati i modi per raggiungere tale finalità: a) compiti di intervento nel mercato derivanti dai regolamenti comunitari; b) stipula di convenzioni ed accordi, obbli-

gatori per i soci, con operatori economici per l'utilizzazione e vendita dei prodotti agricoli; c) rappresentanza e assistenza dei produttori associati verso la Pubblica amministrazione ed enti per questioni inerenti alle attività statutarie.

L'articolo 5 stabilisce gli obblighi minimi che gli associati debbono assumere; mentre l'articolo 6 prevede la possibilità di affidare a terzi la manipolazione dei prodotti e loro stoccaggio in base a precise convenzioni, nonchè il trattamento preferenziale:

1) alle associazioni, per le forniture alla Pubblica amministrazione ad enti ed istituti di diritto pubblico e per le applicazioni delle disposizioni relative alla organizzazione ed alla disciplina dei mercati dei prodotti agricoli;

2) ai soci, per l'applicazione dei benefici previsti dalle leggi per l'attuazione di interventi intesi a facilitare il collocamento dei prodotti e l'esercizio delle aziende agricole in relazione alle finalità della presente legge.

Gli articoli 7, 8 e 9 contemplano la strutturazione, la durata e il funzionamento democratico delle associazioni.

L'articolo 10 prevede l'applicazione alle cooperative, che abbiano particolari requisiti e perseguano i fini previsti dall'articolo 1, delle norme della presente legge, che vengono estese anche ai Consorzi di cooperative.

L'articolo 11 consente la costituzione di associazioni zionali di secondo grado con il compito di coordinamento delle associazioni aderenti. Il loro riconoscimento giuridico è subordinato alle seguenti condizioni: 1) che la produzione interessata non sia inferiore, nella zona, ad un ventesimo della produzione nazionale del settore; 2) che le aziende produttrici associate siano non meno del 20 per cento della media produttiva avutasi negli ultimi due anni. In questo caso le associazioni di secondo grado possono, per delega, provvedere ad organizzare i settori produttivi a norma dell'articolo 1

n. 4 e curare la valorizzazione tecnico-economica della produzione a norma dell'articolo 4. Le associazioni di primo e secondo grado, i consorzi e le cooperative, secondo l'articolo 12, possono costituire unioni interregionali o nazionali per settori produttivi singoli ed omogenei ed ottenere il riconoscimento giuridico al fine di condizionare la attività delle associazioni aderenti, in armonia al programma di sviluppo del MEC limitatamente a indagini di mercato, determinazione dei criteri di orientamenti circa gli indirizzi produttivi e il mercato dei prodotti agricoli, consulenza tecnico-economica, opera di propaganda e pubblicità.

Le regolamentazioni, deliberate dalle Associazioni e vincolanti per i soci, per la difesa contro le malattie delle piante e degli allevamenti e contro le avversità atmosferiche, nonchè per la difesa della genuinità e della tipicità del prodotto, secondo l'articolo 13, possono venire estese, su proposta dell'associazione e con decreto del Ministero dell'agricoltura, anche ai non associati. Uguali modalità possono essere previste per la concessione di contributi e di altri benefici per il collocamento e la tutela dei prodotti e il miglioramento e l'esercizio delle aziende agricole ai produttori agricoli, anche estranei alle associazioni, ma operanti nella zona, a condizione che osservino le regolamentazioni vincolanti per il miglioramento della produzione e la commercializzazione dei prodotti, deliberate dalle associazioni.

L'articolo 14 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura la Commissione tecnico-consulativa nazionale per la organizzazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, mentre l'articolo 15 elenca i compiti della commissione stessa.

Per evitare duplicazioni di uffici e maggiori spese, il compito della compilazione, tenuta e aggiornamento degli elenchi dei produttori agricoli è stato affidato al Servizio contributi agricoli unificati.

Alle spese per il funzionamento delle associazioni si provvede mediante contributi a carico dei soci (art. 16), mentre lo Stato

può concedere contributi sino al 50 per cento e per un periodo non superiore a 5 anni, a rimborso delle spese sostenute per la direzione e per il personale (art. 17).

Le associazioni sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura (art. 18); con l'articolo 19 si provvede al finanziamento della legge, ed infine, l'articolo 20 prevede l'emanazione delle norme di attuazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'intento che si propone il presente disegno di legge è pertanto quello di fornire alla nostra agricoltura strumenti nuovi e più validi per la tutela dei prodotti, in par-

ticolare agli effetti dei prezzi e dei mercati, predisponendo strutture associative tali da attribuire agli stessi produttori interessati la gestione e la responsabilità dei loro interessi. Si viene così incontro a una reale esigenza del settore agricolo, specie nel periodo di assestamento che esso vive, di fronte alle nuove esigenze dei mercati interni e internazionali, con strumenti moderni ed appropriati ai caratteri e alle difficoltà del settore. Questo risponde ad esigenze reali ed urgenti della nostra agricoltura ed alla necessità di assicurare alle sue produzioni redditi equi e tali da consentirle di vivere e di progredire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura e del mondo rurale, in armonia con le direttive del programma di sviluppo economico nazionale e della Comunità economica europea, le associazioni di produttori agricoli — costituite per la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e per la tutela del mercato dei prodotti — possono svolgere i compiti previsti dalla presente legge come Associazioni di produttori agricoli riconosciute, quando posseggano i seguenti requisiti:

- 1) abbiano la personalità giuridica;
- 2) abbiano, quali soci produttori, singoli od associati, cooperative od altri enti associativi costituiti tra produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti;
- 3) siano aperte a tutti i produttori della zona, in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto;
- 4) abbiano quale scopo l'organizzazione di settori produttivi, singoli o per gruppi di prodotti omogenei. La loro attività deve essere disciplinata da norme statuarie le quali abbiano in particolare riguardo:
 - a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita, vincolanti per i produttori associati e comprendenti l'obbligo per gli stessi di provvedere alla vendita dei loro prodotti per il tramite dell'Associazione, quando questo sia deliberato in conformità delle disposizioni statutarie;
 - b) la difesa dei prezzi dei prodotti agricoli da perseguire, in rappresentanza degli interessi dei produttori associati, con iniziative dirette all'assistenza tecnico-economica nella fase della produzione e della commercializzazione;
 - c) la propaganda, la promozione di studi e di ricerche utili al progresso agri-

colo ed alla valorizzazione dei prodotti, nonché di iniziative dirette ad incrementare la produzione e ad agevolare la vendita e lo scambio;

5) abbiano una consistenza organizzativa ed economica — avendo riguardo al numero degli associati, al volume della produzione, all'attitudine a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona — tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato dei prodotti del settore produttivo di loro competenza nella zona in cui svolgono la loro attività. La partecipazione alla associazione è consentita ai singoli produttori a titolo personale solo se essi non facciano parte di cooperative o di altri enti associativi aderenti all'associazione.

Gli statuti possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe in cui non siano costituite le corrispondenti associazioni.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo, siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata o comunque produttori agricoli, ed abbiano la disponibilità del relativo prodotto. È ammessa la delega ai coadiuvanti familiari dei titolari di azienda.

Negli statuti saranno fissate le quantità minime di prodotto di cui devono disporre per la vendita i produttori di cui al precedente comma ai fini dell'ammissione alla associazione, sulla base di criteri di massima preventivamente stabiliti per ciascun settore produttivo, su parere della Commissione tecnica nazionale, di cui all'articolo 14.

Art. 3.

Il riconoscimento, di cui all'articolo 1, viene concesso entro cinque mesi dalla presentazione dell'istanza da parte dell'associa-

zione o della cooperativa o del consorzio con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento delle condizioni indicate nell'articolo 1 e previo parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 14.

Il decreto con il quale non si concede il riconoscimento deve indicare i motivi del diniego.

Art. 4.

Al fine della valorizzazione tecnico-economica della produzione le Associazioni:

1) possono assolvere i compiti di intervento nel mercato derivanti dai regolamenti della Comunità economica europea per i prodotti di rispettiva competenza, salvo i casi in cui tali compiti siano attribuiti per legge ad altri organismi;

2) possono stipulare, alle condizioni stabilite dallo statuto, con efficacia obbligatoria per gli associati, convenzioni ed accordi con operatori economici, anche rappresentanti dalle loro organizzazioni professionali, per la utilizzazione e la vendita dei prodotti agricoli;

3) rappresentano ed assistono i produttori associati nei confronti degli organi della Pubblica amministrazione e degli enti pubblici competenti, nonchè nei rapporti con organizzazioni ed enti privati, che hanno scopi affini a quelli dell'associazione od utili al raggiungimento di questo ovvero svolgono attività inerenti al mercato di prodotti.

Art. 5.

Gli aderenti delle associazioni assumono l'obbligo:

1) di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'associazione a norma dello statuto;

2) di corrispondere i contributi dovuti all'associazione;

3) di astenersi da ogni attività in contrasto con quella della associazione;

4) di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabiliti dall'associazione, a norma dell'articolo 8.

Le deliberazioni che impegnano i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti e attrezzature, nonché alle convenzioni di cui all'articolo 6, sono di spettanza dell'assemblea.

Art. 6.

Fermi restando i compiti di cui all'articolo 1, le associazioni, le cooperative ed i consorzi previsti dalla presente legge possono demandare, mediante apposite convenzioni, approvate a norma dello statuto, la esecuzione di operazioni relative alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ad enti pubblici o privati o ad altri operatori idonei.

Le associazioni, di cui all'articolo 1 e le cooperative e i consorzi di cui all'articolo 10, hanno la preferenza a parità di condizioni nella fornitura dei rispettivi prodotti alle Pubbliche amministrazioni, enti ed istituti di diritto pubblico o finanziati dallo Stato o dagli enti locali, e sono preferiti nella applicazione delle disposizioni relative alla organizzazione ed alla disciplina dei mercati dei prodotti agricoli.

I produttori aderenti alle associazioni ed alle cooperative e consorzi, di cui all'articolo 10, sono preferiti nell'applicazione dei benefici previsti dalle leggi per l'attuazione di interventi intesi a facilitare il collocamento dei prodotti e l'esercizio delle imprese agricole in relazione alle finalità della presente legge.

Art. 7.

Lo statuto delle associazioni è deliberato dall'assemblea degli associati.

Esso stabilisce il modo di determinazione dei voti spettanti ai singoli associati in ogni caso non superando, nell'attribuzione dei voti stessi, le misure derivanti dai criteri stabiliti nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947. Tali criteri restano validi anche nel caso che il singolo produttore faccia parte di cooperative e di altri enti associativi ade-

renti all'associazione, secondo quanto previsto nel n. 2 dell'articolo 1. In ogni caso al singolo produttore non potranno essere attribuiti più di quattro voti.

Le norme di attuazione della presente legge prevederanno i criteri per l'attribuzione dei voti aggiuntivi al voto *pro-capite*, di cui al precedente comma.

Lo statuto può prevedere che le assemblee generali delle associazioni siano precedute da assemblee parziali, composte dai produttori associati delle ripartizioni territoriali eventualmente previste dallo Statuto e deliberate dalla assemblea. In tal caso le assemblee generali sono composte dai delegati eletti nelle rispettive Assemblee parziali, tenute nelle ripartizioni territoriali, in numero proporzionale ai voti spettanti agli associati.

Art. 8.

La durata delle associazioni è fissata dallo statuto in rapporto ad un periodo di tempo tale che le associazioni possano svolgere una efficace azione per il miglioramento e la tutela della produzione e per la difesa del prezzo dei prodotti del settore nella zona di rispettiva competenza, anche con riguardo alle direttive di sviluppo economico stabilite dalla legge e dalla Comunità economica europea, e tenendo conto delle esigenze relative all'ammortamento delle attrezzature di proprietà delle associazioni.

Nello statuto sono stabilite le sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi imposti agli associati, nonché le modalità per la loro applicazione. Nello statuto sono stabilite altresì le condizioni del recesso dalle associazioni, semprechè sia stato dato adempimento agli impegni assunti nei confronti dell'associazione.

Art. 9.

I membri degli organi direttivi dell'associazione sono eletti dall'assemblea. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo.

Possono far parte degli organi direttivi dell'associazione tecnici ed esperti, anche se non soci, in numero non superiore ad un quinto del totale dei componenti l'organo direttivo.

Art. 10.

Le norme della presente legge si applicano alle cooperative, costituite ai sensi della presente legge tra produttori agricoli per la disciplina della produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti che per statuto posseggano i requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 1.

In particolare al riconoscimento delle cooperative, ai sensi della presente legge, si provvede:

a) quando abbiano un numero di soci non inferiore a cento. Il riconoscimento può essere concesso anche a cooperative aventi un numero di soci inferiore a cento, ma in ogni caso non inferiore a cinquanta, avendo riguardo a particolari condizioni ambientali relative alla produzione ed al mercato dei prodotti secondo i criteri che verranno stabiliti a tale riguardo su parere della Commissione tecnica nazionale, di cui all'articolo 14;

b) quando la quantità di prodotto controllata sia tale da permettere un economico impiego di servizi tecnici ed amministrativi e la economica utilizzazione di attrezzature per la raccolta, la selezione e la vendita oppure per la conservazione e la trasformazione dei prodotti occorrenti per il conseguimento dei loro scopi.

I consorzi di cooperative agricole, costituite ai sensi delle leggi vigenti possono ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 3 quando le cooperative associate posseggano per Statuto i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del presente articolo e nei numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 1.

Art. 11.

Fra le associazioni di cui all'articolo 1 esistenti in zone aventi caratteri produttivi omogenei e comuni esigenze di mercato,

possono costituirsi associazioni di secondo grado, aventi il compito di coordinare l'attività delle Associazioni aderenti.

Tali Associazioni possono ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 3 della presente legge, quando: *a*) abbiano la personalità giuridica a norma delle leggi vigenti; *b*) si propongano di svolgere la loro attività in zone nelle quali la produzione interessata sia non inferiore ad un ventesimo della produzione nazionale del settore; *c*) rappresentino non meno di un quarto delle aziende produttrici del settore, operanti nella zona interessata, e non meno del 20 per cento della media di produzione conseguita nella zona stessa nei due anni precedenti restando salve le norme emanate dalla Comunità economica europea. In tal caso, per delega delle associazioni di 1° grado partecipanti, esse possono anche svolgere i compiti relativi alla valorizzazione della produzione e alla difesa del mercato dei prodotti, previsti nel n. 4) dell'articolo 1 e nei numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 4 della presente legge.

Le adesioni, di cui al primo comma, e le deleghe, di cui al terzo comma, devono essere deliberate dall'Assemblea di ciascuna Associazione di primo grado con maggioranza qualificata a norma dello Statuto.

Alle spese di funzionamento delle Associazioni previste nel presente articolo si provvede mediante contributi a carico delle Associazioni aderenti, nella misura che sarà determinata dallo Statuto, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

Le Associazioni, previste dagli articoli 1 e 11, e le cooperative e i consorzi, previsti dall'articolo 10, possono riunirsi in Unioni interregionali o nazionali, per settori produttivi singoli od omogenei. A tali unioni può essere concesso il riconoscimento, di cui all'articolo 3 della presente legge, quando abbiano la personalità giuridica a norma delle leggi vigenti ed abbiano il fine di coordinare l'attività delle Associazioni aderenti, in armonia con le direttive del programma di sviluppo economico nazionale e della Co-

munità economica europea, limitatamente ai seguenti compiti:

a) indagini sui mercati e altre attività di informazione in ordine all'evoluzione dei consumi interni e sulla situazione dei mercati internazionali;

b) determinazione di criteri di orientamento circa gli indirizzi produttivi e il mercato dei prodotti agricoli;

c) consulenza tecnico-economica in relazione alle finalità delle Associazioni;

d) opera di propaganda e di pubblicità in ordine al miglioramento della produzione ed alla tutela del mercato dei prodotti agricoli.

Lo statuto delle Unioni, previsto dal primo comma, è approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Lo statuto deve fissare norme per consentire, su domanda, la partecipazione alle Unioni stesse di tutte le Associazioni, di cui agli articoli 1, 10 e 11.

Art. 13.

In conformità ed entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dai regolamenti della Comunità economica europea, le associazioni di secondo grado, di cui all'articolo 11 della presente legge, nonchè quelle di primo grado, che abbiano i requisiti previsti dal secondo comma del medesimo articolo 11, possono proporre che le regolamentazioni da esse deliberate e vincolanti per gli associati, attinenti alla difesa contro le malattie delle piante e degli allevamenti e contro le avversità atmosferiche, nonchè alla difesa della genuinità e della tipicità del prodotto, siano estese anche ai produttori non aderenti alle associazioni.

Le medesime associazioni possono altresì proporre che la concessione dei contributi e degli altri benefici, previsti dalle leggi per l'attuazione di interventi intesi a facilitare il collocamento e la tutela economica del prodotto, nonchè per il miglioramento e lo esercizio delle imprese agricole sia subordinato alla osservanza da parte dei produttori agricoli, anche estranei alle associazioni ma

operanti nella zona, delle regolamentazioni per il miglioramento della produzione e la commercializzazione dei prodotti da essi deliberate e vincolanti per gli associati, semprechè siano conformi alle direttive o ai piani di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni e integrazioni ed ai regolamenti della CEE.

Le proposte, di cui ai commi precedenti, devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può disporre, nell'ambito dei poteri conferiti dalle leggi vigenti, e secondo le modalità da essere stabilite, l'accoglimento delle proposte presentate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, eventualmente modificandole, dopo aver sentito le altre associazioni, cooperative e consorzi, esistenti nella zona, riconosciuti a norma della presente legge, nonchè gli enti di sviluppo operanti nelle rispettive zone.

Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinati i termini e le modalità per l'applicazione del presente articolo in armonia con i principi e le direttive di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, e con i regolamenti della CEE.

Art. 14.

È istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione tecnica consultiva nazionale per la organizzazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Tale Commissione è composta dai seguenti membri:

1) due rappresentanti degli imprenditori di aziende agricole condotte in economia;

2) un rappresentante dei concedenti a mezzadria o colonia parziaria;

3) cinque rappresentanti dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti;

4) tre rappresentanti dei mezzadri e coloni parziari;

5) tre rappresentanti delle Confederazioni dei lavoratori;

6) tre rappresentanti delle Confederazioni tra cooperative riconosciute;

7) un rappresentante degli Enti di sviluppo;

8) un rappresentante degli industriali per la trasformazione dei prodotti agricoli;

9) un rappresentante dei commercianti di prodotti agricoli;

10) un rappresentante dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

11) due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

12) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del bilancio, del tesoro, della giustizia;

13) quattro esperti nei problemi inerenti alla produzione e al mercato dei prodotti agricoli.

La Commissione, costituita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è presieduta dal Ministro stesso o da un Sottosegretario del medesimo Ministero da lui delegato.

La Commissione può costituire Sezioni, determinandone la rispettiva competenza.

I membri della Commissione indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8) e 9) sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 15.

La Commissione tecnica consultiva nazionale, prevista nell'articolo precedente, ha il compito di esprimere parere:

1) sui prodotti o gruppi di prodotti per i quali è consentito il riconoscimento di cui agli articoli 1 e 3;

2) sulla determinazione delle zone di competenza delle Associazioni di cui all'articolo 1;

3) sulle domande di riconoscimento delle Associazioni, di cui agli articoli 1 e 11, e delle cooperative e consorzi, di cui all'articolo 10 della presente legge;

4) sulle quantità minime di prodotti necessari per la qualifica di produttori ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

5) sui criteri per l'applicazione del n. 5 dell'articolo 1 e delle lettere a) e b) dell'articolo 10, nonché per le contribuzioni previste dall'articolo 16;

6) sui criteri per le convenzioni e per la idoneità degli operatori economici di cui al comma primo dell'articolo 6;

7) sulle richieste di estensione delle regolamentazioni previste dall'articolo 13;

8) su tutte le altre questioni che siano ad essa sottoposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle materie che formano oggetto della presente legge.

Alla compilazione, alla tenuta ed all'aggiornamento degli elenchi dei produttori agricoli interessati all'applicazione della presente legge provvede il Servizio contributi agricoli unificati.

Art. 16.

Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio delle loro attività le Associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente dalla Assemblea, con deliberazione sottoposta alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione tecnica, di cui all'articolo 14.

Art. 17.

Alle Associazioni di cui agli articoli 1 e 11, ed alle cooperative e consorzi di cui all'articolo 10, può essere concesso, in rapporto alla produzione venduta e al numero dei soci, con gradualità decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni, un contributo dello Stato nella misura massima complessiva del cinquanta per cento per le spese di direzione e di personale occorrenti per il loro funzionamento, anche quando la esecuzione dei loro compiti sia affidata ad enti pubblici o privati o ad altri operatori idonei, a norma dell'articolo 6 della presente legge.

Nelle norme di attuazione, di cui all'articolo 20, saranno fissati i criteri per la concessione di detti contributi.

Art. 18.

Le Associazioni, di cui agli articoli 1 e 11 e le Unioni, di cui all'articolo 12 della presente legge, sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le modalità stabilite nelle norme di attuazione, previste dal successivo articolo 20.

Art. 19.

Alle spese ed alla concessione dei contributi, di cui alla presente legge, si provvede a norma dell'articolo 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme di attuazione, su proposta del Ministro della agricoltura e delle foreste.